



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA

Ente pubblico non economico

Prot. n. 1394/08 – MG/fs

Perugia, 13 ottobre 2008

INCONTRO AGENZIA ENTRATE/ORDINE DEL 6.10.2008

Nel sito internet dell'Ordine è pubblicato il comunicato congiunto di questo con l'Agenzia delle Entrate all'esito dell'incontro del 6 ottobre 2008.

Nell'incontro sono state affrontate specifiche problematiche relative all'attività di controllo e di accertamento dell'Agenzia e sono stati condivisi alcuni importanti indirizzi: ve ne diamo informazione.

1. Ad avvenuta presentazione (a seguito di processo verbale di constatazione) da parte del contribuente delle osservazioni e richieste di cui all'art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000, qualora a seguito di queste il contribuente formuli istanza di proposta di accertamento mediante adesione ai sensi dell'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 218/1997, la proposta dell'Ufficio deve essere già "al netto" delle osservazioni e delle richieste condivise dall'Ufficio stesso, sì che quei punti risultino risolti a monte e non debbano formare neppure oggetto di contraddittorio tra l'Agenzia ed il contribuente. Ugualmente, in assenza di istanza di proposta di accertamento mediante adesione, l'accertamento dell'Ufficio deve essere "al netto" delle osservazioni e delle richieste condivise, sì che l'eventuale successivo procedimento di adesione non abbia ad oggetto quei punti già recepiti.
2. In sede di contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento mediante adesione, qualora l'Ufficio ritenga di applicare un determinato metodo di accertamento, per esempio quello analitico, non può fare pressione sul contribuente per indurlo a pervenire all'adesione con la minaccia che, in assenza di questa, applicherebbe un diverso e più pesante (quanto agli effetti) metodo di accertamento, per esempio quello sintetico.
3. Gli studi di settore vanno utilizzati dagli Uffici per selezionare i contribuenti disallineati, al fine di sottoporli eventualmente a controlli e verifiche, ma non sono di per se stessi utilizzabili come meri strumenti di accertamento, in assenza di altri elementi fondanti.
4. L'attività di accertamento deve contrastare l'evasione effettiva, cioè la sottrazione di materia imponibile realmente esistente ed occultata. In particolare nell'accertamento dei redditi d'impresa debbono essere abbandonati i metodi che puntino a rilievi meramente formali, quali per esempio quelli volti a contestare la diversa competenza economica di componenti reddituali (sempre che non vi siano abusi da parte del contribuente, volti a conseguire indebiti risparmi d'imposta mediante l'arbitraria imputazione di componenti a periodi diversi da quello di competenza).



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA

Ente pubblico non economico

5. Allorché, in sede di accertamento, un recupero a reddito per un determinato periodo d'imposta determini una corrispondente variazione di reddito di segno opposto in altro periodo d'imposta, di tale variazione compensativa l'Ufficio deve tenere conto nell'accertamento del reddito di questo altro periodo; o, se accertamento non vi sia, al contribuente è dato ottenere, a domanda, il rimborso della maggiore imposta assolta per detto altro periodo. Per esempio, se un ricavo è contabilizzato e dichiarato dal contribuente per il periodo d'imposta t+1 e l'Ufficio lo accerta invece per il periodo t, l'Ufficio deve poi conteggiarlo in diminuzione dal reddito dichiarato in sede di accertamento per l'anno t+1; se questo secondo accertamento non vi sia, l'Ufficio deve accogliere la domanda di rimborso del contribuente per l'imposta assolta, per il periodo d'imposta t+1, su detto ricavo. Il tutto in applicazione del principio "ne bis in idem".

6. Allorché l'Agenzia (direzione centrale) delle Entrate modifichi in senso peggiorativo per il contribuente, in via amministrativa, precedenti istruzioni, con effetto anche per il pregresso, gli Uffici, in sede di accertamento, sono ovviamente tenuti ad applicare le istruzioni modificative. Essi si asterranno, però, da ricerche mirate di quei contribuenti che si sappia o si assuma essere interessati dalle modifiche di istruzioni.

Nell'attualità il problema è particolarmente delicato per gli accantonamenti per le indennità suppletiva di clientela e meritocratica agli agenti di commercio, a seguito della circ. n. 42/2007, vero e proprio révirément rispetto alle istruzioni precedenti.

7. Le indagini bancarie debbono essere utilizzate per accertare ricchezza occulta incoerente con la capacità contributiva risultante dalle dichiarazioni fiscali o movimenti anomali, senza vessare il contribuente a fornire spiegazioni, anche a distanza di anni, su singoli movimenti nei conti correnti (non aziendali, né professionali, ma) personali e di familiari. Sulla scorta di una singolare disposizione di legge (art. 32, primo comma, n. 2) del d.p.r. n. 600/1973), la mancata giustificazione (non solo di versamenti, ma anche) di prelevamenti (talvolta modesti) sarebbe infatti motivo per considerare quei prelevamenti come redditi occultati: il che, almeno in linea di principio, è aberrante.

8. In presenza di processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza, gli Uffici sono tenuti a valutarne autonomamente i rilievi sotto la loro responsabilità, per abbandonarli o ridurli quando, in tutto o in parte, non li condividano.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA

Ente pubblico non economico

Nell'incontro la delegazione dell'Ordine ha rivolto all'Agenzia anche un'altra proposta, rimasta però inaccettata: che, in presenza di processi verbali di constatazione redatti da determinati funzionari, le osservazioni e le richieste del contribuente ex art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000 vengano sottoposte al vaglio decisivo di altri funzionari, possibilmente di team diversi da quelli di cui fanno parte i verbalizzanti (nei casi in cui il servizio accertamento dell'Ufficio sia articolato in team).

Un Ufficio dell'Agenzia si è dichiarato contrario, per ragioni di economicità (risparmio di tempo/uomo) dell'azione accertatrice. L'Ordine si riserva di riformulare la proposta più avanti, nel convincimento che funzionari che, in sede di verifica, non abbiano condiviso osservazioni del contribuente, difficilmente possano condividerle nel prosieguo.

I colleghi che, nella loro attività con gli Uffici dell'Agenzia, riscontrassero difformità di comportamenti rispetto agli indirizzi ed ai criteri qui ricordati, vorranno in prima battuta rivolgersi a funzionari o dirigenti dello stesso ufficio di grado superiore; in seconda battuta, se non dovessero risolvere il caso, vorranno darne notizia per iscritto, specificando il nome del contribuente interessato (o, volendolo tenere riservato nei confronti dell'Ordine, gli estremi del provvedimento relativo), il caso, la sede dell'Ufficio, i nomi dei funzionari o dei dirigenti dell'Ufficio che hanno rifiutato di attenersi, per le opportune segnalazioni da parte dell'Ordine alla Direzione Regionale dell'Agenzia; fermo che la responsabilità del contenuto della segnalazione resterà esclusivamente in capo al segnalante. Solo con questa collaborazione potremo monitorare i modi di agire degli Uffici ed intervenire di conseguenza, nell'interesse della nostra categoria e, più in generale, a tutela dei diritti dei contribuenti.

Ugualmente i colleghi vorranno segnalarci le altre fattispecie per le quali ritengano opportuno che l'Ordine definisca con l'Agenzia criteri o modi di comportamento.



Il presidente
(dott. Marcella Galvani)
